

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNDICI CICLI DI RILEVAZIONE TRIMESTRALE MEDIANTE SISTEMA CATI PER L'INDAGINE SUI POSTI VACANTI E LE ORE LAVORATE.

Con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra:

- per una parte:

L' ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n.° 16, codice fiscale n.° 80111810588, partita I.V.A. n.° IT02124831005, rappresentato dal dott. Paolo Weber in qualità di Direttore Centrale DCAP nato a Trieste il 11 gennaio 1968 domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n.° 16 e, come tale, abilitato a rappresentarlo;

- per l'altra parte:

La Società _____ che da qui in avanti sarà indicata come **SOCIETA'**, con sede legale in _____, _____ partita I.V.A. n. _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, rappresentata dal _____ in qualità di _____, nato a _____ il _____._____._____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società si impegna a provvedere alla conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste telefoniche relative all'indagine statistica sui posti vacanti e le ore lavorate da effettuarsi con la tecnica di rilevazione CATI in 11 cicli trimestrali come descritto dettagliatamente nel Capitolato Tecnico che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto unitamente ai relativi allegati (prototipi dei questionari, indicatori di qualità e regole di riciclo).

La Società dovrà fornire, per tutto il periodo di affidamento della predetta indagine statistica, le risorse e i servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del _____. Il sistema CATI ed il relativo software previsti per il presente appalto sarà fornito dalla Società.

I tempi di esecuzione dell'indagine sono indicati nel successivo art. 3.

L'indagine prevede un campione di 93.500 interviste CATI così suddivise:

Ciclo di rilevazione	Periodo di svolgimento	Numero di interviste CATI
2° trimestre 2013	Dal 5 luglio al 10 agosto 2013	8.500
3° trimestre 2013	Dal 5 ottobre al 10 novembre 2013	8.500

Ciclo di rilevazione	Periodo di svolgimento	Numero di interviste CATI
4° trimestre 2013	Dal 5 gennaio al 10 febbraio 2014	8.500
1° trimestre 2014	Dal 5 aprile al 10 maggio 2014	8.500
2° trimestre 2014	Dal 5 luglio al 10 agosto 2014	8.500
3° trimestre 2014	Dal 5 ottobre al 10 novembre 2014	8.500
4° trimestre 2014	Dal 5 gennaio al 10 febbraio 2015	8.500
1° trimestre 2015	Dal 5 aprile al 10 maggio 2015	8.500
2° trimestre 2015	Dal 5 luglio al 10 agosto 2015	8.500
3° trimestre 2015	Dal 5 ottobre al 10 novembre 2015	8.500
4° trimestre 2015	Dal 5 gennaio al 10 febbraio 2016	8.500
Totale		93.500

Il numero delle interviste previste deve ritenersi puramente indicativo.

L'ISTAT si riserva di praticare riduzioni o aumenti nelle quantità sopra previste fino ad un massimo del 20%.

In caso di eventuali scostamenti di maggiore entità le parti concorderanno la possibilità di rinegoziare alcune delle condizioni del contratto.

È incluso nell'importo contrattuale dell'indagine l'attività di formazione degli intervistatori e di altro personale della Società descritta nei §§ 5.1.9 e 5.1.10 del Capitolato Tecnico;

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con DCPM dell'11.11.2002 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 27.11.2003;
- dal D.Lvo. n. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- dal D.Lvo. n. 196/03 "Codice in materia del trattamento dei dati personali";
- dalla L. 136/2010 e s.m.i. per quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S., approvato con D.M. 28.10.1985.

ART. 3 – TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente contratto, da avviarsi presumibilmente entro il mese di aprile 2013 affinché la rilevazione possa iniziare a luglio 2013 e, in ogni caso entro 7 giorni dalla data di stipulazione dello stesso, dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato nel § 4 del Capitolato Tecnico. Le interviste dovranno essere effettuate presumibilmente nel periodo compreso tra il mese di luglio 2013 e il mese di febbraio 2016 rispettando il calendario inserito nel precedente art.1 e, comunque dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori redatto in contraddittorio tra le parti, secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico e con le risorse tecniche ed umane dichiarate dalla Società nell'offerta tecnica, anch'essa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Il programma di immissione dati, già testato dalla Società contraente, dovrà essere fornito all'ISTAT almeno 10 giorni prima dell'inizio della rilevazione. Attraverso la realizzazione di

interviste simulate dovrà essere effettuato un test su tale programma alla presenza di incaricati dell'ISTAT. Il programma diventerà operativo solo dopo l'esito positivo di tale verifica (§ 9 del Capitolato Tecnico). Il questionario in forma definitiva e gli altri documenti occorrenti per l'espletamento del servizio saranno consegnati alla Società all'atto della redazione del verbale d'inizio lavori (§ 2 del Capitolato Tecnico).

L'ISTAT si riserva, inoltre, il diritto di modificare il questionario in termini di quesiti, nonché di struttura e modalità nei limiti dei tempi medi per intervista stabiliti nel Capitolato Tecnico. La Società dovrà provvedere all'aggiornamento del questionario elettronico e della relativa reportistica entro 10 gg. dalla data di comunicazione della variazione (§ 2 del Capitolato Tecnico).

Le interviste saranno effettuate dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: dalle 9:00 alle 13:00 (prima fascia) e dalle 14:00 alle 17:30 (seconda fascia).

L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso d'opera, variazioni al calendario e agli orari di effettuazione delle interviste, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il committente. Cambiamenti di orario potranno essere introdotti dalla competente struttura dell'ISTAT per far fronte a particolari problematiche e alle differenti abitudini regionali. Eventuali variazioni di calendario e orari richieste dalla Società dovranno essere concordate con l'ISTAT (§ 4 del Capitolato Tecnico).

In qualsiasi caso, la Società si dovrà impegnare ad effettuare il numero di interviste complete stabilito dall'Istituto. **L'intervista sarà considerata completa soltanto nel caso risulti effettuata la somministrazione integrale del questionario.** Saranno considerate valide ai fini del pagamento (interviste utili) solo le interviste complete (condotte cioè sino all'ultimo quesito del questionario). Saranno altresì considerati validi ai fini del pagamento i questionari completi ricevuti via fax ed immessi dagli intervistatori (§ 8 del Capitolato Tecnico).

Il testo del questionario e le istruzioni per gli intervistatori saranno forniti dall'ISTAT direttamente alla Società prima dell'inizio della fase di rilevazione. La Società dovrà attenersi a tali istruzioni e farle rispettare dai propri intervistatori (§ 9 del Capitolato Tecnico).

La predisposizione del materiale di rilevazione, del questionario e delle istruzioni sarà a carico dell'ISTAT, mentre la stampa e l'eventuale riproduzione dello stesso materiale a fini interni all'azienda contraente (ad esempio nelle attività di formazione) sarà a carico della Società.

All'atto della redazione del verbale di inizio delle operazioni saranno consegnati alla Società contraente il questionario definitivo e gli altri documenti definitivi occorrenti per l'espletamento del servizio.

Il rapporto tra ISTAT e Società contraente s'intenderà concluso alla completa consegna dei dati relativi alle interviste effettuate previste dalla fornitura, secondo gli standard decisi dall'ISTAT.

Le date d'inizio e di fine dei lavori dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra la Società contraente e la competente struttura dell'ISTAT (§ 4 del Capitolato Tecnico).

La Società contraente dovrà farsi carico dell'organizzazione di tutti i briefing secondo le modalità definite dall'Istat circa il numero, la durata ed i tempi. La Società, inoltre, dovrà assicurare locali idonei allo svolgimento dei briefing e garantire la presenza di tutti gli intervistatori (§ 5.1.9 del Capitolato Tecnico).

Dovranno essere effettuati briefing per l'addestramento degli intervistatori prima dell'avvio dell'indagine. Questi saranno articolati in un briefing teorico e in uno tecnico come meglio specificato nel § 5.1.9 del Capitolato Tecnico.

Il briefing teorico sarà condotto direttamente dall'ISTAT all'interno di idonee strutture messe a disposizione dalla Società e in presenza del responsabile di progetto della Società, del responsabile di field nonché dei supervisor, ed avrà lo scopo di formare gli intervistatori.

Durante la rilevazione e al termine dell'indagine l'ISTAT potrà richiedere che vengano organizzate una o più riunioni con tutti gli intervistatori (debriefing) per valutare eventuali difficoltà incontrate e l'andamento di tutta la rilevazione. Tali riunioni saranno condotte dall'Istat in presenza del responsabile di progetto della Società, nonché dei supervisor (§ 5.1.10 del Capitolato Tecnico).

L'ISTAT si riserva di verificare la piena rispondenza tra le risorse offerte in gara e quelle dedicate all'esecuzione del servizio con sopralluoghi diretti o richiedendo opportuna documentazione.

Eventuali modifiche alle date di decorrenza del servizio o ai calendari delle attività saranno tempestivamente comunicate alla Società dalla competente Struttura tecnica dell'ISTAT di cui al successivo Art. 4.

ART. 4 DIRETTORE TECNICO ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO DELLA SOCIETÀ STRUTTURE TECNICHE ISTAT PREPOSTE ALL'INDAGINE

Il Direttore Tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto è _____.

Il Responsabile di Progetto per parte della Società è _____.

I suddetti Responsabili, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto dell'indagine e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.

Per tutte le tematiche di carattere tecnico la Società, previo accordo con il Direttore Tecnico ISTAT, dovrà rapportarsi con la sottoindicata competente struttura dell'ISTAT preposta all'indagine:

Servizio statistiche congiunturali sull'occupazione e i redditi (OCC) della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali (DCSC) del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Via Tuscolana n. 1788 – 00173 Roma.

Sarà cura del Direttore Tecnico ISTAT di comunicare al Responsabile della Società i nominativi di eventuali referenti ISTAT addetti all'indagine cui la Società potrà fare, comunque, riferimento nel corso dei lavori.

ART. 5 – RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'INDAGINE.

Per l'esecuzione dell'indagine oggetto del presente contratto, la Società si obbliga ad impiegare le risorse umane dichiarate nell'offerta tecnica, nel numero e con le caratteristiche specificate relativamente ad ogni figura professionale nel rispetto dei corrispondenti minimi da impiegare nell'indagine così come richiesto nel Capitolato Tecnico.

Per le figure di **responsabile di progetto, responsabile di field, supervisore, capo progetto informatico, analista programmatore, sistemista e programmatore**, la Società si impegna ad utilizzare le stesse persone i cui curricula sono stati allegati all'offerta tecnica.

Qualora si dovessero verificare casi di forza maggiore la Società dovrà sottoporre all'ISTAT i nominativi ed i curricula del nuovo personale, che dovrà avere gli stessi requisiti professionali del personale sostituito e che l'ISTAT si riserva di approvare.

Per la figura di Intervistatore è fatto rinvio al § 5.1.6 del Capitolato Tecnico.

L'ISTAT si riserva comunque di richiedere eventuali sostituzioni qualora ravvisasse carenza di professionalità nelle risorse impiegate e la Società dovrà provvedere immediatamente, e comunque entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ISTAT, a tali sostituzioni. In caso contrario l'ISTAT si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel successivo Art. 11.

Per il reclutamento, la selezione e la formazione degli intervistatori la Società si impegna a rispettare le modalità indicate nei §§ 5.1.7, 5.1.9 e 5.1.10 del Capitolato Tecnico e a fornire su supporto informatico, prima dell'avvio della fase di formazione, la lista degli intervistatori selezionati rispettando i criteri indicati nel § 5.1.8. La lista dovrà essere mantenuta aggiornata per l'intera durata dell'indagine. L'ISTAT si riserva la facoltà di richiedere i *curricula vitarum* degli intervistatori.

L'onere dell'organizzazione di tutti i briefing/debriefing, che la Società dovrà svolgere nella sede indicata nell'offerta, assicurando tutte le risorse tecniche e logistiche necessarie, secondo quanto indicato nei §§ 5.1.9 e 5.1.10 del Capitolato Tecnico, sarà a carico della Società stessa.

ART. 6 – CONTROLLI SULLE LAVORAZIONI E MONITORAGGIO DELLE INTERVISTE

La rilevazione avverrà sotto la supervisione di coordinatori della Società che assicureranno un costante monitoraggio delle attività al fine di poter intervenire in corso d'opera a sanare e risolvere eventuali situazioni di ambiguità e problemi che si potranno presentare (§ 10.2 del Capitolato Tecnico).

Gli output specificati al § 10.2 del Capitolato Tecnico, dovranno essere inviati all'ISTAT entro le ore 11.00 del giorno successivo alla rilevazione.

L'ISTAT si riserva la facoltà di effettuare ispezioni durante l'esecuzione del servizio per controllarne il regolare svolgimento riservandosi il diritto - ove riscontrasse irregolarità o difformità dalle istruzioni impartite - di diffidare la Società ad una più accorta condotta; qualora lo ritenesse, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere le successive fasi del servizio risolvendo senz'altro il contratto.

Sulla base di considerazioni oggettive del personale ISTAT addetto al monitoraggio e dai dati emersi da indicatori di qualità, l'ISTAT si riserva il diritto di chiedere alla Società contraente l'immediata sostituzione di intervistatori non sufficientemente atti alla conduzione dell'intervista.

Il controllo di qualità delle lavorazioni, relativo al monitoraggio quotidiano, verrà effettuato, in particolare, sia attraverso la produzione giornaliera di indicatori specifici da parte della Società e la conseguente analisi giornaliera degli stessi da parte di personale ISTAT, sia attraverso la supervisione delle interviste (§ 10.2 del Capitolato Tecnico).

L'ISTAT, altresì, si riserva la facoltà di effettuare controlli presso gli intervistati, volti a verificare l'avvenuta realizzazione dell'intervista in tutte le sue parti e la concordanza con i dati rilevati. I controlli saranno effettuati da personale ISTAT.

Qualora dai controlli dovesse risultare che anche un solo rispondente non abbia rilasciato l'intervista o non siano state seguite dall'intervistatore le metodologie indicate in fase di formazione, l'ISTAT si riserva la possibilità di chiedere l'immediata sostituzione dell'intervistatore e non procederà al pagamento delle interviste non considerate utili per irregolarità. Inoltre, i controlli saranno effettuati anche sulle unità di rilevazione con esito diverso da intervista utile (**l'intervista verrà considerata completa/utile solo nel caso in cui risulti effettuata la somministrazione integrale del questionario**) per verificare la veridicità

dell'esito di caduta attribuito all'unità di rilevazione durante il tentativo di contatto. Qualora dai controlli dovesse risultare che gli esiti siano stati attribuiti in maniera volutamente errata e, pertanto, non siano state seguite dall'intervistatore le metodologie indicate in fase di formazione, l'ISTAT si riserva la possibilità di chiedere l'immediata sostituzione dell'intervistatore.

L'ISTAT svolgerà attività di monitoraggio presso i locali della Società per verificare il corretto espletamento delle attività degli intervistatori CATI durante i contatti telefonici con le imprese campione e dei supervisori di sala durante le operazioni di coordinamento di tutti gli intervistatori.

ART. 7 – VERIFICHE E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Sin dall'inizio dei lavori e per tutta la durata dell'indagine di cui al presente contratto, coerentemente a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, l'ISTAT si riserva la facoltà di effettuare attività di test e prove di verifica al fine di controllare la rispondenza dei requisiti della fornitura (§ 10.1 del Capitolato Tecnico).

La Società sarà tenuta a mettere a disposizione presso la propria sede il personale ed eventualmente le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di test e di verifica che l'ISTAT svolgerà. Per le prove di test, l'ISTAT potrà richiedere l'installazione del software CATI su propri PC presso le sedi del Servizio tecnico della competente struttura dell'Istituto.

L'ISTAT provvederà trimestralmente ad effettuare le operazioni di collaudo e accettazione del servizio in base al numero delle interviste utili effettuate, alla consegna dei file dati definitivi e a conclusione delle attività di test e di verifica. L'esito di tali operazioni dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Servizio tecnico competente e la Società. Il verbale verrà controfirmato dal Direttore Tecnico ISTAT.

L'ISTAT si riserva di apportare integrazioni e modifiche ai tracciati record, al dizionario delle variabili, al piano di codifica, nonché alle specifiche ed al numero dei file dati che la Società dovrà fornire senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'ISTAT stesso.

L'intervista verrà considerata completa/utile solo nel caso in cui risulti effettuata la somministrazione integrale del questionario.

Qualora alla verifica dovesse risultare che le prestazioni della Società non siano state eseguite correttamente, l'ISTAT avrà facoltà di applicare una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del servizio, salvo quanto previsto dall'Art. 11.

Entro 4 giorni lavorativi dal termine della rilevazione, la Società dovrà fornire all'ISTAT, secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT stesso e con modalità idonee a tutelare il segreto statistico e la riservatezza tutte le informazioni raccolte così come specificato nel § 11 del Capitolato Tecnico.

Qualora lo ritenga opportuno, l'ISTAT, per ciascuna rilevazione trimestrale, potrà apportare integrazioni e modifiche ai tracciati record, alle specifiche ed al numero dei file dati che la Società dovrà fornire senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il committente.

Art. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Per le attività oggetto del presente contratto l'ISTAT corrisponderà il seguente prezzo I.V.A. esclusa:

1. €._____ = (EURO _____) per ogni intervista CATI utile;
2. €._____ = (EURO _____) per il numero complessivo di interviste previste, pari a 93.500 interviste CATI.

Gli importi di cui ai punti 1 e 2 saranno comunque commisurati al numero delle interviste utili effettivamente eseguite.

L'impegno complessivo del contratto per ca. n.93.500 interviste CATI, è di €._____ più I.V.A. di €._____ per un totale di €._____.

Gli importi contrattuali potranno subire variazioni qualora l'ISTAT dovesse dare attuazione alle riserve formulate nell'Art. 1 del presente contratto.

Gli importi comprendono ogni onere derivante dalla realizzazione delle interviste, nonché dell'eventuale ripetizione delle interviste stesse per qualsiasi motivo, la formazione dei rilevatori e ogni altra attività prevista nel Capitolato Tecnico e nel precedente Art. 1.

Si intende inoltre pienamente remunerativo in quanto comprende, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, mano d'opera per facchinaggio, lavorazione o magistero, ogni spesa principale ed accessoria o di carattere fiscale (esclusa l'I.V.A.), necessaria per eseguire i lavori di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e nei modi e nei tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati completamente ed esplicitamente dichiarati nel presente contratto, quali che siano o possano essere in contrario le consuetudini locali.

Nel prezzo suddetto è compreso, pertanto, oltre le spese generali, gli oneri tutti nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione e le altre inerenti e conseguenti al presente contratto (fatta eccezione per l'I.V.A. e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze), ogni tassa esistente, l'inasprimento delle stesse e le eventuali tasse che venissero applicate durante il corso dei lavori.

Il prezzo anzidetto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e per qualsiasi eventualità, dovuta anche a cause di forza maggiore, qualunque possa essere sul mercato l'oscillazione delle merci, dei costi, dei noleggi, delle provviste.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.10 n. 136 e s.m.i..

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel successivo Art. 10 ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): CIG n. 4448504D9E.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la Società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/10 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT (DCAP / Serv. ABS / U.O. C) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto di subappalto o subcontratto all'ISTAT.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'ISTAT e alla Prefettura – UTG della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato, in via posticipata, su base trimestrale in base alle interviste utili effettuate nel trimestre di riferimento, dietro presentazione di regolare fattura emessa in duplice copia e dopo l'esito favorevole delle verifiche di cui al precedente Art. 7.

Le fatture dovranno riportare i seguenti elementi:

impegni nn. **206/2013, 101/2014 e 51/2015**

Codice CIG n. **4448504D9E**.

Le fatture dovranno pervenire al seguente indirizzo:

**Istituto Nazionale di Statistica
Servizio Ragioneria
Via Cesare Balbo, 16
00184 – Roma**

La Società si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.3, comma 1, della L.136/10 e s.m.i..

I predetti pagamenti saranno eseguiti attraverso accredito a mezzo bonifico sul C. C. bancario dedicato n. _____ intestato alla

Società in essere presso _____
IBAN _____.

Ai sensi della L. n. 136/10 e s.m.i., la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto C. C. bancario sono:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

Ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante Società con allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dall'atto che regola l'esecuzione, in ambito ISTAT, degli articoli 2 e 4 della Legge 7.8.1990 n° 241 pubblicato nella G.U. n° 90 del 17.04.1996 e successive modifiche ed integrazioni (termine massimo 75 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione).

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate. Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del D.L.vo 9.10.2002 n. 231. Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

Qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla la società potrà pretendere per tale inosservanza.

ART. 11 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Società non dovesse rispettare le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico o successivamente concordate per lo svolgimento di tutte le attività previste per le indagini di cui al precedente Art. 1, l'ISTAT applicherà sull'importo del contratto (IVA esclusa) una penale giornaliera nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, salvo ogni diritto dell'ISTAT per i danni conseguenti al ritardo stesso. Qualora il ritardo si protraesse oltre il decimo giorno, è facoltà dell'ISTAT di affidare in danno della Società l'esecuzione o il completamento delle indagini ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

Nel caso di mancata conformità tra le risorse e i servizi indicati nell'offerta tecnica e le risorse ed i servizi effettivamente erogati, l'ISTAT applicherà una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, riservandosi la facoltà di risoluzione in danno di cui ai successivi commi del presente articolo.

Le esecuzioni ritardate relative complessivamente ad oltre il 5% del numero di interviste affidate con il presente contratto ed ogni altro caso di reiterate altre gravi inadempienze danno facoltà all'ISTAT di chiedere la risoluzione del contratto stesso, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 15, salvo le richieste di risarcimento per i maggiori danni subiti, ovvero di affidare ad altra Società l'esecuzione o il completamento dell'indagine di cui al presente contratto. Le spese in più sostenute dall'ISTAT saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della Società. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intero appalto. L'Istituto, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33=.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società è responsabile della corretta esecuzione delle interviste ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riguardo al segreto statistico.

Entro 7 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, la Società individua, in conformità ai criteri di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003 e per le fasi di propria competenza (pre-trattamento, rilevazione, elaborazione e conservazione dei dati presso la Società), il responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche, comunicandone per iscritto il nominativo alla competente Direzione dell'ISTAT (DCSC).

In mancanza della predetta comunicazione, il responsabile del trattamento sarà individuato nel legale rappresentante della Società. La Società potrà individuare più soggetti come responsabili del trattamento dei dati personali, anche mediante suddivisione di compiti, che dovranno essere formalmente designati dall'Istat secondo l'iter descritto.

L'ISTAT, in qualità di titolare del trattamento cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto, procede alla formale designazione del responsabile.

Il responsabile del trattamento, in particolare:

- garantisce che la raccolta dei dati avvenga utilizzando esclusivamente i questionari concordati con l'ISTAT;
- assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003;
- rende l'informativa agli interessati, garantendo ai medesimi l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- designa quali incaricati del trattamento i rilevatori e gli altri collaboratori che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengano a conoscenza dei nominativi degli intervistati e delle informazioni contenute nei questionari di rilevazione ed impartisce loro istruzioni scritte dirette a garantire la corretta esecuzione del contratto e la tutela dei dati trattati. I nominativi degli incaricati sono comunicati alla competente Direzione dell'ISTAT (DCSC);
- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003, misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi agli stessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta.

Nello svolgimento della propria attività, gli incaricati del trattamento sono tenuti ad agire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e ad attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile. Essi sono inoltre tenuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 322/1989, al rispetto del segreto d'ufficio e del segreto statistico. Al momento dell'assunzione dell'incarico, i rilevatori assumono espressamente l'impegno al rispetto delle norme richiamate e si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali e amministrative conseguenti alla loro violazione.

Per la raccolta delle informazioni, i rilevatori utilizzano esclusivamente i modelli elettronici forniti dall'ISTAT, sui quali non deve essere riportato il nominativo dell'intervistato o altre informazioni comunque idonee a consentire l'identificazione diretta dello stesso (art. 4, comma 1, lett. c).

Qualora alcune fasi di lavorazione si svolgano in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero in Paesi extra UE, e sia necessario il trasferimento di dati personali verso tali Paesi, la Società garantirà il rispetto di quanto sancito dall'art. 42 e seguenti del D. lgs n. 196 del 30.6.2003.

Il responsabile, relativamente ai dati relativi alle persone fisiche, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs n. 196 del 30.6.2003 per quanto riguarda i Paesi dell'Unione Europea e ai sensi della Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 27.5.2010, in conformità alle clausole contrattuali tipo allegate alla Decisione della Commissione Europea n. 2010/87/UE per Paesi

extra UE, garantisce il rispetto delle disposizioni per la tutela dei diritti degli interessati. A tal fine, dovrà rendere l'informativa agli interessati e adottare idonee misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte degli stessi, qualora ne facciano specifica richiesta.

Al termine dei previsti controlli di qualità, la Società provvede alla distruzione degli elenchi dei nominativi delle persone da intervistare. In ogni caso, fin dal momento della registrazione dei dati sui supporti consegnati dall'ISTAT, la Società assicura che i modelli di rilevazione non siano associati o associabili ai singoli nominativi.

I dati raccolti, privi dei dati identificativi, sono restituiti alla competente Direzione dell'ISTAT (DCSC) a cura del responsabile del trattamento, dopo l'espletamento di tutte le operazioni previste e nel rispetto delle modalità definite dal contratto.

E' fatto divieto assoluto alla Società e al suo personale di trattenere copia dei dati trattati in esecuzione del presente contratto, di comunicare gli stessi a terzi, di diffonderli o di utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali. La società pertanto dovrà garantire la cancellazione dei dati (o la loro definitiva inintelligibilità) mediante l'applicazione di specifiche misure di sicurezza, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali relative alla cancellazione sicura dei dati personali contenuti in dispositivi elettronici o informatici (Provvedimento 13 ottobre 2008, pubblicato su G.U. n.287 del 9 dicembre 2008). Anche relativamente allo smaltimento del materiale cartaceo la Società dovrà garantire quanto disposto dal D.L.vo n.196 del 30.06.2003.

La Società informa l'ISTAT in ordine a tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 196/2003 che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione del contratto e predispone, al termine dello stesso, un rapporto scritto in merito a tutti gli adempimenti posti in essere.

Il predetto rapporto, firmato dal responsabile del trattamento, è consegnato all'ISTAT che lo sottoscrive per accettazione.

Il prodotto finale dell'indagine cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto rimane di esclusiva proprietà dell'ISTAT, al quale spettano tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.

E' riservato all'Istat il potere discrezionale di modifica e di aggiornamento delle istruzioni impartite in tema di trattamento dei dati, anche in considerazione della tipologia organizzativa – strutturale del soggetto aggiudicatario (impresa o raggruppamento d'impres).

Per l'inosservanza del presente articolo, l'ISTAT può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale ed ad agire per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 14 – PROPRIETÀ E DIRITTI

Si conviene che l'indirizzario, i questionari, i dati raccolti, il prodotto finale dell'indagine ed ogni altro eventuale materiale copribile o meno da diritti di proprietà intellettuale prodotto nel corso dell'indagine, rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.

La Società si impegna, durante tutto il periodo dei lavori oggetto del presente contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri titolari e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni per il rilevatore.

E' fatto altresì divieto alla Società di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi all'indagine.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di € _____, __ = (EURO _____/00) pari al 5% (certificato qualità n. _____ del _____) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, mediante:

fideiussione bancaria n. _____
del _____ rilasciata dall'Istituto bancario autorizzato _____

oppure

polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata
dall'Istituto Assicurativo autorizzato _____

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

La Banca/Soc.Assicurazione si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di € _____, __ =.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc.Assicurazione resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € _____, __ = la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.

La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Soc. Assicurazione a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944, comma 2, CC.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

ART.16 - SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della Società, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di subappalto l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla Società che sottoscrive il contratto.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 18 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la Società fin dalla data della sottoscrizione, sarà efficace nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo la firma da parte dei propri Organi competenti.

L'ISTAT

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 5 RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'INDAGINE.**
- ART. 6 CONTROLLI SULLE LAVORAZIONI E MONITORAGGIO DELLE INTERVISTE**
- ART. 7 VERIFICHE E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**
- ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 11 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 12 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
- ART. 13 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**
- ART. 14 PROPRIETÀ E DIRITTI**
- ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 16 SUBAPPALTO**
- ART. 17 FORO COMPETENTE**
- ART. 18 EFFICACIA DEL CONTRATTO**

LA SOCIETÀ'

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART.1. OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART.2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**
- ART.3. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**
- ART.4. DIRETTORE TECNICO ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO DELLA SOCIETÀ STRUTTURE TECNICHE ISTAT PREPOSTE ALL'INDAGINE**
- ART.5. RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'INDAGINE.**
- ART.6. CONTROLLI SULLE LAVORAZIONI E MONITORAGGIO DELLE INTERVISTE**
- ART.7. VERIFICHE E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**
- ART.8. IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART.9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART.10. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART.11. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART.12. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
- ART.13. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**
- ART.14. PROPRIETÀ E DIRITTI**
- ART.15. DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART.16. SUBAPPALTO**
- ART.17. FORO COMPETENTE**
- ART.18. EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Sede

L'ISTAT

LA SOCIETÀ'